

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Ricorsi reciprocamente escludenti - Rigetto del ricorso principale - Interesse al ricorso incidentale - Non sussiste - Carattere escludente del ricorso incidentale - Irrilevanza.

Tar Toscana - Firenze, Sez. III, 12 marzo 2020, n. 318

- in *Rivista trimestrale degli appalti*, 4, 2020, pag. 1949, con commento di Ezio Maria Barbieri, *Un caso di ricorsi reciprocamente escludenti estraneo alle regole processuali comunitarie*.

“[...] Assodato [...] che la trattazione del ricorso principale è ineludibile quale che sia la situazione determinatasi nell’ambito della procedura di affidamento, non vi sono ragioni che impongano la trattazione prioritaria del ricorso incidentale, ancorché diretto a far valere una causa di esclusione a carico del ricorrente principale. Il rigetto dell’impugnazione principale comporta infatti l’assenza di interesse, anche solo strumentale, dell’impresa aggiudicataria intimata in giudizio alla decisione del proprio ricorso incidentale, il cui esame – in ossequio ai principi di speditezza che connotano il rito delle controversie in materia di contratti pubblici – sarà pertanto condotto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso principale [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti Philips S.p.a. e la cooperativa AR.CO. Lavori hanno partecipato, in costituenda associazione fra loro, alla procedura indetta dall’ESTAR – centrale di committenza degli enti del servizio sanitario toscano – per l’affidamento della fornitura e posa in opera presso il P.O. San Donato di Arezzo di un angiografo digitale monoplanare per radiologia diagnostica ed interventistica vascolare con accessori, ivi compresa la progettazione ed esecuzione delle opere accessorie. La base d’asta era pari a 668.827,05 euro, oltre I.V.A., di cui 450.000,00 euro per la fornitura del sistema angiografico, 25.027,50 euro per la progettazione e 193.800,00 euro per i lavori di ristrutturazione degli ambienti destinati a ospitare l’apparecchiatura.

La procedura è stata aggiudicata ad altro raggruppamento capeggiato da GE Medical Systems Italia S.p.a., con 91,05 punti complessivi.

L’aggiudicazione, disposta con provvedimento del 27 agosto 2019, è impugnata dalle ricorrenti, seconde classificate, che ne chiedono l’annullamento sulla scorta di due ordini di censure.

Il gravame muove dalla tesi di fondo secondo cui il progetto vincitore sarebbe incompleto e/o indeterminato, e conterrebbe altresì alcune varianti “essenziali” rispetto a quello posto a base di gara, oltre a non tenere conto di alcuni imprescindibili requisiti minimi di sicurezza. Inoltre, il computo metrico allegato dal raggruppamento aggiudicatario prevedrebbe la sola posa in opera, ma

non anche la fornitura, della gran parte della componentistica necessaria per la messa in funzione dei nuovi locali, mentre l'offerta economica relativa alla componente "lavori" risulterebbe incongrua per definizione, avendo le prime classificate esibito per tale voce un utile pari a zero.

1.1. Resistono all'impugnazione l'ESTAR e GE Medical Systems Italia.

1.2. Nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019, le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Con ricorso incidentale, la controinteressata ha quindi impugnato i medesimi atti già gravati in via principale, nella parte in cui la stazione appaltante non aveva escluso dalla gara l'A.T.I. Philips.

1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.

2. La controversia ha per oggetto l'aggiudicazione, in favore del raggruppamento guidato da GE Medical Systems Italia (di seguito, anche solo GEMSI), della procedura aperta indetta da ESTAR per l'affidamento di un appalto misto di fornitura e posa in opera di un angiografo digitale monoplanare per radiologia diagnostica ed interventistica vascolare, nonché di progettazione ed esecuzione delle relative opere accessorie.

Le ricorrenti Philips S.p.a. e AR.CO. Lavori affermano che l'offerta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara a causa dell'inadeguatezza del progetto presentato e, comunque, per anomalia dell'offerta.

A sua volta, la controinteressata spiega ricorso incidentale avverso la mancata esclusione dell'A.T.I. Philips dalla procedura per essere il sistema angiografico da essa offerto mancante di una delle specifiche tecniche richieste dalla *lex specialis*, nonché per aver presentato un progetto in variante rispetto allo studio preliminare predisposto da ESTAR e non rispondente agli standard prescritti.

2.1. Come si vede, i vizi dedotti con l'impugnazione principale e con quella incidentale afferiscono, almeno in parte, alla medesima fase procedimentale e al medesimo ambito dei contenuti dell'offerta tecnica. L'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non farebbe dunque venire meno la legittimazione della ricorrente principale, la cui impugnazione dovrebbe essere in ogni caso esaminata e decisa (cfr. Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 9).

La Sezione ha peraltro già rilevato (T.A.R. Toscana, sez. III, 30 ottobre 2019, n. 1469) che la possibilità di utilizzare il ricorso incidentale quale strumento per paralizzare l'azione proposta dal ricorrente principale è stata progressivamente circoscritta dal giudice eurounitario, il quale ha dapprima affermato che, laddove due concorrenti all'affidamento di un contratto pubblico presentino impugnative incrociate intese alla reciproca esclusione, l'accoglimento del ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso principale, quantomeno

nell'ipotesi in cui vi siano due sole offerte in gara e queste siano afflitte dal medesimo ordine di vizi (Corte di Giustizia UE, sez. X, 4 luglio 2013, C-100/12 "Fastweb"); per poi estendere il principio all'ipotesi in cui le imprese partecipanti alla gara siano più di due, anche se soltanto due fra loro hanno proposto ricorso, precisando che *"il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico [...], così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell'applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb"* (Corte giustizia UE, Grande Sezione, 5 aprile 2016, C-689/13 "Puligienica").

Ne discende l'obbligo del giudice nazionale di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente. Principio che è stato ritenuto applicabile anche al caso in cui altri offerenti abbiano presentato offerte nell'ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino tali offerte, classificatesi alle spalle di quelle che costituiscono l'oggetto dei ricorsi volti alla reciproca esclusione: così il più recente arresto in materia della Corte di Giustizia (sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18 "Lombardi S.r.l."), secondo la quale *"la ricevibilità del ricorso principale non può – a pena di pregiudicare l'effetto utile della direttiva 89/665 – essere subordinata alla previa constatazione che tutte le offerte classificate alle spalle di quella dell'offerente autore di detto ricorso sono anch'esse irregolari. Tale ricevibilità non può neppure essere subordinata alla condizione che il suddetto offerente fornisca la prova del fatto che l'amministrazione aggiudicatrice sarà indotta a ripetere la procedura di affidamento di appalto pubblico. L'esistenza di una possibilità siffatta deve essere considerata in proposito sufficiente"*.

Laddove la controversia riguardi posizioni giuridiche che trovano tutela nel diritto europeo, al ricorso incidentale non può ulteriormente riconoscersi alcuna idoneità a paralizzare l'azione promossa dal ricorrente principale, dovendosi perciò ritenere superato il tentativo (A.P. n. 9/2014, cit.) di conciliare la prospettiva sovranazionale con le tradizionali caratteristiche del sistema processuale amministrativo italiano.

Assodato, in tal modo, che la trattazione del ricorso principale è ineludibile quale che sia la situazione determinatasi nell'ambito della procedura di affidamento, non vi sono ragioni che impongano la trattazione prioritaria del ricorso incidentale, ancorché diretto a far valere una causa di esclusione a carico del ricorrente principale. Il rigetto dell'impugnazione principale comporta infatti l'assenza di interesse, anche solo strumentale, dell'impresa aggiudicataria intimata in giudizio alla decisione del proprio ricorso incidentale, il cui esame – in ossequio ai principi di

speditezza che connotano il rito delle controversie in materia di contratti pubblici – sarà pertanto condotto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

3. Il primo motivo di cui al ricorso principale si apre con la premessa secondo cui il disciplinare di gara avrebbe richiesto ai concorrenti la redazione di un progetto definitivo dei locali del reparto destinato a ospitare l'angiografo oggetto della fornitura. Ad avviso delle società ricorrenti, in virtù del combinato disposto degli artt. 23 co. 1 e 216 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016, modalità di redazione e contenuti minimi di tale progetto definitivo sarebbero disciplinati dagli artt. 24 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, e alla luce di questi ultimi andrebbe inquadrato il ruolo dello studio preliminare di fattibilità allegato da ESTAR al capitolato speciale di appalto e delle relative prescrizioni, che l'offerta delle controinteressate avrebbe disatteso.

Ciò posto, la commissione di gara avrebbe dovuto escludere il progetto presentato dal raggruppamento vincitore, caratterizzato da una serie di mancanze, difformità e varianti, a partire dall'assenza di appositi spogliatoi per il personale medico e per i pazienti e dall'utilizzo, per l'ingresso del personale nel reparto, di alcuni locali esterni all'area da ristrutturare, inadeguati a fungere da filtro e a garantire la sterilità del reparto stesso. Tali inammissibili variazioni al progetto posto a base di gara avrebbero anche influito sul contenuto dell'offerta economica, consentendo alle controinteressate di non farla virare in negativo grazie alla minore consistenza dei lavori di ristrutturazione.

Ancora, il progetto delle controinteressate non sarebbe conforme alla normativa antincendio, avuto riguardo sia alle dimensioni del "deposito del pulito", eccedenti il limite del 10 mq oltre il quale avrebbe dovuto essere previsto un apposito sistema di aerazione naturale o un impianto di ventilazione per la dispersione dei fumi in caso di incendio, invece assenti; sia alla localizzazione dell'uscita di emergenza nella sala "risveglio pazienti", le cui dimensioni non consentirebbero di tenere le pareti sgombre da materiali e altri impedimenti al regolare deflusso delle persone.

Il progetto sarebbe ulteriormente incompleto nella descrizione delle reti impiantistiche e dei relativi apparati, come pure non contemplerebbe la fornitura e posa in opera di alcuni elementi indispensabili per il completamento dei lavori (carpenterie metalliche di sostegno angiografo; rivestimenti murali; fasce di protezione interne; porte interne), mentre di altri sarebbe prevista la sola posa in opera, senza fornitura (pavimentazioni viniliche antistatiche; porte tagliafuoco; circuito idraulico batterie di recupero calore UTA; sezioni di aspirazione aria esterna da interno; quadro elettrico di potenza/regolazione UTA sala angiografo denominato "Q.E.3" per alimentazione utenze meccaniche UTA; sistemi di recupero calore da interno tipo aria-acqua; sezioni di raffreddamento

da interno con aria esterna; sezioni ventilanti di mandata aria da interno; griglie per aria esterna o espulsione aria; serrande tagliafuoco).

Mancherebbe infine, nel computo metrico presentato dalle controinteressate, la fornitura delle c.d. opere protexometriche, vale a dire dei materiali e attrezzature indispensabili per schermare il realizzando reparto dalle radiazioni ionizzanti.

Il secondo motivo è indirizzato nei confronti della verifica di anomalia cui l'offerta del raggruppamento GEMSI è stata sottoposta.

Le ricorrenti principali ricordano che, in corso di procedura, le controinteressate avevano rappresentato ad ESTAR di trovarsi in forte difficoltà nel presentare il progetto-offerta a causa dell'esiguo importo messo a base d'asta per i lavori, ed avevano chiesto di rivedere tale importo. Questo spiegherebbe l'avvenuta presentazione di un'offerta contenente varianti in diminuzione rispetto al progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante. Correlativamente, l'offerta economica di GEMSI presenterebbe, per i lavori, un utile pari a zero, ciò che avrebbe dovuto condurre alla sua esclusione, a maggior ragione perché nei giustificativi resi nel corso del sub-procedimento di verifica dell'anomalia risulterebbero omesse alcune importanti voci di costo (spese generali, di trasposto e oneri di smaltimento dei materiali di risulta), il cui computo avrebbe addirittura implicato una perdita a carico delle aggiudicatarie.

3.1. Le censure saranno esaminate congiuntamente.

3.1.1. L'oggetto dell'affidamento per cui è causa è costituito dalla fornitura e posa in opera di un sistema angiografico digitale, unitamente al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dei lavori necessari per l'esecuzione dell'intervento.

In particolare, l'art. 1 del capitolato di gara, parte seconda, individua fra le prestazioni a carico dell'appaltatore il servizio *“di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione dei documenti di progetto ai fini autorizzativi dell'intervento presso gli Enti competenti, come definito nel capitolato d'onori per l'intervento, per un importo di Euro 25.027,05 (Iva e CNPAIA 4% esclusi). Dovrà essere redatto e fornito in sede di gara il Progetto di Radioprotezione, da validarsi dall'Esperto qualificato dell'Azienda Sanitaria. Il progetto prevede la ristrutturazione”*.

Analoga previsione è contenuta al paragrafo 3 del disciplinare.

Atteso, dunque, che la progettazione definitiva ed esecutiva integra l'oggetto stesso dell'appalto, ne risulta smentita la tesi di fondo delle ricorrenti, che pretenderebbe dai documenti progettuali richiesti ai concorrenti il medesimo livello di dettaglio stabilito per il progetto definitivo dagli artt.

24 del d.P.R. n. 207/2010, insieme al rigoroso rispetto del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante.

D'altro canto, il riferimento per l'attribuzione del punteggio tecnico riservato dal disciplinare a "progettazione e lavori" è rappresentato da uno studio preliminare di fattibilità con allegata planimetria rispetto al quale, in assenza di previsioni espresse di segno contrario, deve ritenersi che fosse in facoltà dei concorrenti proporre modifiche e variazioni sottoposte al giudizio della commissione (proprio al "layout distributivo" rinvia una delle sottovoci individuate dal disciplinare ai fini dell'attribuzione del punteggio).

Che lo studio di fattibilità predisposto dalla stazione appaltante non presentasse un contenuto definitivo e imm modificabile è confermato dai chiarimenti chiesti in corso di procedura, cui ESTAR ha risposto rimettendo ai concorrenti di valutare "ogni eventuale ipotesi progettuale ipotizzando in via cautelativa i dati non immediatamente disponibili e verificandoli successivamente in sede di progettazione esecutiva" (così la risposta al quesito n. 3 del 19 giugno 2018).

Se poi si mette a confronto anche il progetto presentato dalle ricorrenti principali con quello predisposto da ESTAR, è agevole avvedersi delle numerose varianti che interessano sia la distribuzione degli spazi interni del reparto, sia le superfici dei singoli ambienti, e danno luogo a consistenti modifiche, a testimonianza del fatto che il contenuto della legge di gara è stato inteso in maniera univoca da tutti i concorrenti.

Ne discende che del tutto correttamente la commissione di gara ha esaminato e valutato le proposte progettuali presentate dai concorrenti senza assegnare valenza automaticamente escludente agli scostamenti dal progetto posto a base di gara.

3.1.2. Nel merito dei giudizi, la commissione ha ritenuto "ottimo" il progetto Philips e "solo rispondente ai minimi requisiti tecnici" quello di GEMSI.

In particolare, la commissione ha rilevato che la soluzione offerta da quest'ultima *"ricalca il progetto preliminare quanto a posizionamento della sala angiografica che risulta di pianta trapezoidale, ampia circa 45 mq (7,10÷6,21 x 7,24). L'accesso del personale è previsto attraverso locali limitrofi esterni all'area dei lavori, precludendo futuri differenti utilizzi degli stessi. Sono previsti n. 2 box di preparazione/risveglio pazienti parzialmente delimitati da strutture murarie. Il loro posizionamento non sembra consentire eventuali facili manovre di emergenza. Non sono presenti né spogliatoi per il personale, né spazio di lavoro infermieri, né alcun servizio igienico. La refertazione avviene in un locale posto in prossimità dell'ingresso del personale. Il deposito del pulito supera le misure previste dalla normativa antincendio"*. Ancora, la commissione ha osservato che la *"relazione relativa alla qualità degli impianti meccanici presentata da GE*

MEDICAL SYSTEMS alterna parti che possono essere considerate di livello "definitivo" con altre che sembrano essere più di tipo preliminare o per appaltare le attività a soggetti terzi, presenta il dimensionamento della sala esame nel solo elaborato grafico H14, dei restanti locali nell'elaborato F9".

Nessuno dei rilievi giustifica l'esclusione dalla procedura, come vorrebbero le ricorrenti principali.

Tra i requisiti strutturali degli spazi destinati ad accogliere il nuovo angiografo, lo studio di fattibilità di ESTAR prevede una sala angiografica con sala comandi di supporto, una zona filtro pazienti, un locale refertazione, un locale preparazione paziente, un locale lavaggio medici, i depositi pulito e sporco e i locali tecnici previsti per il funzionamento della nuova macchina.

Lo studio di fattibilità non contempla, di contro, spogliatoi per il personale sanitario e per i pazienti, né servizi igienici, e in ogni caso basta esaminare il progetto di GEMSI per avvedersi che esso risponde alle dotazioni minime richieste per i reparti operatori dal d.P.R. 14 gennaio 1997, invocato dalle ricorrenti principali (ai sensi del par. 1.2. delle linee guida sugli standard di sicurezza e igiene del lavoro nel reparto operatorio, dette dotazioni sono costituite da: a) spazio filtro di entrata degli operandi; b) zona filtro personale addetto; c) zona preparazione personale addetto; d) zona preparazione operandi; e) zona risveglio; f) sala operatoria; g) deposito e strumentario chirurgico; h) deposito materiale sporco).

Né a diverse conclusioni induce lo sfruttamento, previsto da GEMSI, di alcuni locali adiacenti, ancorché esterni all'area dei lavori, la cui disponibilità è comunque confermata dallo studio preliminare e dallo stesso giudizio della commissione, relativo non a preclusioni attuali al loro utilizzo, ma a eventuali futuri differenti utilizzi degli stessi (si tratta di locali comunque annessi al reparto oggetto dell'intervento).

Le carenze rilevate a carico del progetto GEMSI non potevano quindi costituire causa di esclusione dalla gara, giustificando, piuttosto, il giudizio di sufficienza e il minor punteggio attribuito.

Del pari non avrebbero giustificato l'esclusione le dimensioni del "deposito del pulito", leggermente eccedenti il limite oltre il quale la normativa antincendio esige la predisposizione di un impianto di ventilazione, ovvero di un sistema di areazione naturale, trattandosi di problema risolvibile all'atto della progettazione esecutiva attraverso una semplice puntualizzazione non incidente sulle caratteristiche dell'intervento.

Identiche considerazioni valgono per la dedotta inidoneità delle dimensioni della sala risveglio dei pazienti ai fini della collocazione dell'uscita di emergenza, anch'essa possibile oggetto di puntualizzazione in sede di progettazione esecutiva per renderlo a norma, senza che il progetto ne risulti alterato in maniera apprezzabile.

Ancora, il disciplinare richiedeva ai concorrenti di presentare una relazione “contenente soluzioni progettuali sull’impianto meccanico”, espressione che consente con certezza di affermare che non dovesse trattarsi del progetto definitivo degli impianti in questione, ma di indicazioni suscettibili di successivo sviluppo. Anche per questo aspetto, le lacune riscontrate dalla commissione ed enfatizzate dalle ricorrenti non avrebbero potuto condurre all’esclusione dell’offerta, ma, come in effetti è stato, al conseguimento di un punteggio inferiore, fermo restando che i motivi di gravame si limitano a invocare l’applicazione dell’art. 28 d.P.R. n. 207/2010, ma non individuano profili specifici di inadeguatezza del progetto tali da renderlo addirittura non rispondente al livello di approfondimento minimo richiesto dalla legge di gara.

Quanto poi ai dubbi manifestati dalla commissione circa le soluzioni proposte dal GEMSI relativamente ai passaggi degli impianti, o alla presenza nella sola proposta Philips della fornitura di un UPS di taglia significativa, occorre precisare che nell’uno e nell’altro caso il giudizio riguarda elementi estranei ai criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare e dichiaratamente utilizzati dalla commissione a conferma dei rapporti di qualità fra le due proposte e dei punteggi già attribuiti per la voce “progettazione lavori” (si vedano le pagine 10 e 11 della relazione della commissione).

Vero è, infine, che alcune forniture non sono comprese nel computo metrico dei lavori presentato dalle controinteressate, ma le voci mancanti sono incluse nelle “forniture ancillari all’installazione del sistema angiografico” di cui dà conto l’offerta economica quale voce di costo del sistema angiografico, e che si trovano dettagliate in separato elenco allegato all’offerta stessa (climatizzazione locali con UTA e accessori; split annessi; materiale per regolazione e supervisione; materiali per gas medicali; pompe di ricircolo; lavabo per preparazione chirurgica; quadri elettrici di macchina; corpi illuminanti; materiale per proteximetriche; materiale di supporto in metallo; rivestimenti relativi; porte per i locali).

Il progetto GEMSI contiene altresì la relazione tecnica di radioprotezione, richiesta dalla legge di gara. Le relative opere, lo si è appena visto, sono inserite nell’elenco delle forniture ancillari all’installazione del sistema angiografico.

3.1.3. Venendo all’offerta economica del raggruppamento controinteressato, deve in primo luogo osservarsi come essa rechi, per i lavori, un importo (193.000,00 euro) uguale a quello offerto dalle ricorrenti principali e pressoché coincidente con la base d’asta (193.800,00 euro).

Ambedue i raggruppamenti concorrenti, in corso di procedura, hanno rappresentato a ESTAR l’esiguità del budget messo a disposizione per i lavori, atteggiamento che si riflette nella modestia dei ribassi offerti per tale voce di spesa. Le ricorrenti principali non deducono, peraltro, l’incapienza della base d’asta, ma sostengono che i giustificativi presentati dalle controinteressate non

evidenzierebbero alcun utile d'impresa e, per di più, avrebbero omesso di indicare alcune voci di costo (spese generali, spese di trasporto e oneri di smaltimento dei materiali di risulta), di modo che l'offerta dovrebbe considerarsi addirittura in perdita.

Le controinteressate replicano che la stazione appaltante legittimamente non avrebbe chiesto l'ulteriore scomposizione delle componenti dell'offerta indicate in sede di giustificazioni dell'anomalia, stante la già rilevata quasi coincidenza dell'offerta con la base d'asta. In ogni caso sostengono che, se richieste, avrebbero potuto agevolmente dimostrare l'esistenza di un utile netto compreso fra il 4 e il 5% dell'importo offerto per i lavori.

Tale affermazione non è oggettivamente riscontrabile, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio. Tuttavia, quale che rileva è che l'offerta economica dell'ATI GEMSI esibisce un utile pari al 4% del prezzo offerto per la fornitura del sistema angiografico (comprensiva, come si è visto, delle forniture e opere ancillari), oltre ad "altri costi variabili" stimati al 2% di quello stesso prezzo: voci che, riferite all'offerta economica nel suo insieme, danno comunque conto di un utile di circa il 2,8% sull'importo cumulativamente previsto per fornitura dell'angiografo e per lavori (643.000,00 euro), oltre all'1,4% circa per costi variabili, senza che le ricorrenti principali abbiano offerto dati oggettivi dai quali desumere che l'ammontare delle voci di spesa asseritamente omesse avrebbe condotto alla formulazione di un'offerta in perdita.

Né, del resto, compete alla stazione appaltante sindacare le scelte imprenditoriali delle aggiudicatarie quanto alla ripartizione di oneri e utili nei rapporti interni, una volta verificata la sostenibilità economica dell'offerta nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053; TAR Toscana, sez. III, 5 luglio 2018, n. 970).

4. Le considerazioni espone evidenziano l'infondatezza del ricorso principale.

Alla luce dei rilievi svolti inizialmente, ne consegue l'improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata GEMSI.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e, per l'effetto, dichiara improcedibile l'impugnazione incidentale spiegata dalla controinteressata.

Condanna le ricorrenti principali alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per ciascuno, oltre agli accessori di legge, in favore di ESTAR e della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore